

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3211</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOMBARDI GIOVANNI ENRICO, ASCARI RACCAGNI, BORTOLANI, CARRI, CATELLA, FEDERICI, GUERRINI, MANCINI ANTONIO, MARZOTTO CAOTORTA**

*Presentata il 13 agosto 1974*

Norme integrative della legge 27 luglio 1967, n. 632, per il cantiere officina di Boretto (Reggio Emilia) e per la costituzione del cantiere officina di Cavanella d'Adige (Rovigo)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge del 27 luglio 1967, n. 632, è stato istituito il cantiere officina di Boretto (provincia di Reggio Emilia) ritenendolo uno strumento indispensabile per la esecuzione di opere intese ad assicurare l'urgente « sistemazione dei corsi d'acqua », nel quadro di una più generale difesa del suolo.

Le nuove norme, previste dalla legge, sono rimaste però senza pratica applicazione, per non avere il Governo emanato le norme delegate previste all'articolo 12 e aventi fra l'altro come scopo la esigenza di garantire l'impiego più idoneo dei mezzi finanziari occorrenti, sotto l'aspetto « tecnico ed economico » onde assicurare la difesa del suolo e la sistematica regolazione dei corsi d'acqua contro le esondazioni dei fiumi e dei torrenti.

Il 31 dicembre 1968 è cessato l'intervento finanziario della citata legge n. 632, e da allora non è intervenuto nessun altro organico finanziamento con il conseguente aggravamento della situazione esistente.

Il cantiere officina di Boretto preposto alla costruzione e riparazione dei mezzi fluviali, alla manutenzione, l'allestimento e l'ammmodernamento dei mezzi suddetti oltre che al servizio della rotta di navigazione, è stato costretto ad operare in condizione di estrema precarietà e nella impossibilità di assolvere ai compiti previsti dalla legge. Si è via via ridotto considerevolmente il numero degli addetti senza procedere a nuove assunzioni, così che oggi non si è più in grado di assicurare i servizi più elementari. La media di età degli addetti supera ormai i 55 anni con il rischio di andare ad un rapido esaurimento della manodopera occupata e di perdere completamente quella continuità di esperienza indispensabile per assicurare in futuro lo sviluppo dell'attività. Contemporaneamente si è andati alla esecuzione parziale di opere facendo ricorso agli appalti, ma senza un programma organico e solo allo scopo di evitare il prodursi di situazioni drammatiche che solo fortuitamente sono state evitate.

In più di una circostanza il Magistrato per il Po è intervenuto per denunciare, come conseguenza di tutto ciò, la situazione grave che si è venuta a determinare.

L'alveo del fiume in alcuni punti si è considerevolmente abbassato pregiudicando la stabilità degli argini, di pile, ecc. Necessitano lungo tutto il corso del Po lavori immediati di generale sistemazione e di dragaggio che solo l'efficienza del cantiere è in grado di assicurare.

Analogha necessità si impone per quanto riguarda l'impianto Cavanella d'Adige (costretto ad operare nelle condizioni di precarietà del cantiere officina di Boretto) per il quale si propone la trasformazione in cantiere officina.

L'esigenza di porre nelle migliori condizioni di operatività i due cantieri è stata avvertita dai senatori di ogni raggruppamento politico che fin dall'inizio della VI legislatura

hanno presentato un progetto di legge di « Nuova autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere per la sistemazione e difesa del suolo », n. 632, che comprende due specifici articoli sul cantiere officina di Boretto e sul cantiere officina di Cavanella d'Adige. Tali articoli sono previsti nello stesso disegno di legge presentato dal Ministero dei lavori pubblici di « Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo », n. 1187, presentato il 12 giugno 1973.

La presente proposta di legge costituisce sostanzialmente uno stralcio di detti articoli dai due disegni di legge presentati al Senato allo scopo di accelerarne l'esame e l'approvazione e garantire la sopravvivenza e il potenziamento dei due cantieri nel quadro di una più generale legislazione di attuazione di piani organici di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica e di razionale utilizzazione delle acque.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Per l'acquisto, ricostruzione, riparazione e sostituzione di mezzi nautici e delle attrezzature del cantiere-officina di Boretto, di cui all'articolo 4 della legge 27 luglio 1967, n. 632, e per il servizio di dragaggio e di segnalazione dei canali navigabili ricadenti nella competenza territoriale del Magistrato per il Po e relativa manutenzione e sorveglianza, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1974 e lire 750 milioni nell'anno finanziario 1975 e 1.250 milioni nell'anno finanziario 1976.

### ART. 2.

Il magazzino idraulico di Cavanella d'Adige, appartenente al circondario idraulico di Rovigo, viene soppresso e, in sua sostituzione, viene istituito in Cavanella d'Adige un cantiere-officina, posto a tutti gli effetti alle dirette dipendenze del Magistrato alle acque di Venezia.

Il predetto cantiere-officina provvede, per i canali navigabili nella competenza territoriale del Magistrato alle acque, agli stessi compiti affidati al cantiere-officina di Boretto dall'articolo 1 della presente legge.

#### ART. 3.

Per l'espletamento dei compiti affidati al cantiere-officina di Cavanella d'Adige è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 150 milioni per l'anno finanziario 1974, di lire 450 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1976 per l'acquisto e per il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti e per l'acquisto di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombrò di interrimenti nei rami terminali del delta del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi.

I mezzi fluviali e draganti in dotazione al magazzino idraulico rimangono acquisiti al cantiere-officina.

#### ART. 4.

Gli operai in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il cantiere-officina di Boretto e presso il magazzino idraulico di Cavanella d'Adige sono inquadrati, rispettivamente, nei ruoli di nuova istituzione di cui agli annessi quadri A e B, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando per intero l'anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

Il personale di cui al comma precedente che abbia svolto per almeno un triennio, anche se discontinuamente, mansioni di qualifica superiore è inquadrato, anche in soprannumero, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza.

#### ART. 5.

I posti rimasti disponibili nel ruolo del cantiere-officina di Boretto — di cui all'annesso quadro A — dopo gli inquadramenti previsti dal precedente articolo 4 sono confe-

riti, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di 40 giorni, al personale operaio in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di età, che, da data anteriore al 1° luglio 1974, abbia prestato servizio per almeno 180 giorni anche non consecutivi nel cantiere-officina di Boretto, o sui mezzi natanti in dotazione allo stesso o quali addetti alla manutenzione delle linee telefoniche interne di segnalazione sia in posizione precaria con retribuzione a carico dello Stato, sia quali dipendenti di ditte appaltatrici per i servizi inerenti al cantiere stesso o quali soci di cooperative di lavoratori addetti alla manutenzione di opere di pertinenza del cantiere-officina di Boretto.

La durata del servizio prestato e le mansioni effettive cui il personale predetto è stato adibito sono attestate dall'ingegnere capo dell'ufficio speciale per il Po.

Gli inquadramenti di cui ai commi precedenti hanno luogo, anche in soprannumero, nelle categorie di operaio qualificato ed operaio specializzato in corrispondenza delle mansioni esercitate risultanti dall'attestazione predetta; il personale stesso seguirà nell'ordine di ruolo il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 4.

Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica di capo operaio dopo gli inquadramenti previsti dall'articolo 4 ed il conferimento delle nomine a capo operaio secondo la normativa vigente, sono conferiti al personale inquadrato nella categoria di operaio specializzato in conformità delle disposizioni contenute dal presente articolo, prescindendo dal requisito della anzianità minima prescritta.

#### ART. 6.

I posti rimasti vacanti, dopo l'attuazione delle norme contenute nei precedenti articoli 4 e 5, saranno conferiti mediante pubblico concorso da indirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 7.

È vietata l'utilizzazione del personale appartenente ai ruoli istituiti dalla presente legge per compiti diversi da quelli d'istituto, propri dei cantieri di Boretto e di Cavanella d'Adige, nonché il comando, sotto qualsiasi forma, presso altri uffici, anche se dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Si applica il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

**ART. 8.**

Le spese relative al personale dei due cantieri-officina saranno iscritte, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in appositi capitoli e nel seguente importo:

	Boretto	Cavanella A.
	—	—
	(milioni di lire)	
Anno finanziario 1974 .	300	90
Anno finanziario 1975 .	600	180

Per gli anni finanziari successivi al 1975 l'importo da stanziare sarà stabilito con la legge di approvazione del bilancio.

**ART. 9.**

I programmi di attuazione degli interventi, di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, sono predisposti dall'ufficio speciale per il Po per il cantiere-officina di Boretto e dall'ufficio del genio civile di Rovigo per il cantiere-officina di Cavanella d'Adige.

Gli stessi programmi sono approvati rispettivamente dai presidenti dei Magistrati per il Po e alle acque, sentite le regioni interessate.

**ART. 10.**

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge in lire 650 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

QUADRO A

*Ruolo del personale operaio del cantiere-officina di Boretto:*

Parametro	QUALIFICA	Unità
210	Capi operai . . . . .	31
190	Operai specializzati . . . . .	72
165		
173	Operai qualificati . . . . .	178
146		
129		
	TOTALE . . . . .	281

QUADRO B

*Ruolo del personale operaio del cantiere-officina di Cavanella d'Adige.*

Parametro	QUALIFICA	Unità
210	Capi operai . . . . .	10
190	Operai specializzati . . . . .	25
165		
173	Operai qualificati . . . . .	40
146		
129		
	TOTALE . . . . .	75